



**Regione
Lombardia**

MISURA C

SVILUPPO AZIENDALE

***REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO***

Finlombarda S.p.A.

PREMESSA

Finlombarda S.p.A.¹ in qualità di soggetto gestore, del “Fondo per le agevolazioni finanziarie all’artigianato”, opera per le linee di intervento disciplinate dal presente provvedimento

Sono autorizzate ad operare le Banche di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le Società di locazione finanziaria iscritte nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo decreto, che aderiranno al “Regolamento operativo” che disciplina l’accesso alle agevolazioni previste dallo strumento.

Soggetti Beneficiari delle misure di intervento sono le imprese artigiane regolarmente iscritte al Registro delle imprese ed all’Albo delle Imprese Artigiane, singole o associate, anche di nuova costituzione, con sede legale e sede operativa in Lombardia

1 - Linee di intervento

Sono previste le seguenti linee di intervento:

- Linea 1: **Avvio di nuove iniziative** imprenditoriali
- Linea 2: **Sviluppo aziendale** basato su investimenti di ammodernamento e ampliamento produttivo e innovazione di prodotto e di processo;
- Linea 3: **Crescita dimensionale** patrimoniale ed operativa delle imprese, perseguita tramite aumento di capitale sociale (capitalizzazione d’impresa) o acquisizione d’impresa terza non collegata;
- Linea 4: **Trasferimento di impresa** tramite operazioni di acquisizione di impresa.

2 – Forme tecniche degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato, descritti negli articoli seguenti, saranno concessi – nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*“de minimis”*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28.12.2006 – serie L 379 – con le seguenti forme tecniche:

- co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l’utilizzo di mezzi finanziari propri e del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato in quote variabili in funzione delle tipologie di intervento di seguito specificate;
- locazione finanziaria di beni strumentali: leasing erogato dalla società di leasing convenzionata con l’utilizzo di mezzi finanziari propri e del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato in quote variabili in funzione delle tipologie di intervento di seguito specificate;
- prestito partecipativo: finanziamento erogato dal soggetto gestore o dalla banca convenzionata, che potrà utilizzare mezzi finanziari a valere parzialmente o totalmente sul Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato.

3 - Linea 1 Avvio di nuove iniziative

Oggetto e forma dell’agevolazione

L’intervento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato è diretto a sostenere progetti di investimento per l’avvio di nuove imprese artigiane **costituite sotto qualsiasi forma ed iscritte all’Albo delle imprese artigiane da non più di 12 mesi dalla data di presentazione**

¹ Per brevità, successivamente denominata “Finlombarda ”

della domanda di agevolazione. Per le nuove società costituite con la forma giuridica di società di capitale è prevista l'applicazione di migliori condizioni agevolative.

L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o di locazione finanziaria (leasing).

Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile);
- macchinari, automezzi, impianti specifici ed attrezzature – usati o nuovi di fabbrica – necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- acquisizione di marchi, brevetti e di licenze di produzione;
- spese di costituzione;
- scorte fino ad un massimo di euro 10.000,00;
- oneri di locazione dell'immobile sede della attività per un anno;
- oneri relativi agli allacciamenti tecnologici;

Non sono ammissibili le spese riferite a beni oggetto di programmi di investimento non allocati nell'ambito del territorio lombardo.

Tempistica

In sede di prima attuazione e sino al 30.6.2008 possono essere ammessi i progetti d'investimento iniziati entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

A partire dall'1.7.2008 saranno ammessi esclusivamente i progetti iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione.

Importo degli interventi

Ammontare minimo e massimo dell'intervento finanziario

L'importo dell'intervento finanziario è compreso fra un importo minimo di € 50.000,00 e un importo massimo di € 300.000,00 per operazione.

Entità dell'agevolazione (% massima di intervento)

L'intervento finanziario agevolativo potrà concorrere sino al 100% della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo;

Quote di intervento a valere sul Fondo regionale

Per i soggetti beneficiari costituiti in forma di Società di capitale: 70%

Per gli altri soggetti: 40%

Condizioni finanziarie (tassi di interesse)

Fondi di Istituti finanziari convenzionati: Euribor + spread massimo di 1,50% (tasso variabile); IRS + spread massimo di 1,50% (tasso fisso).

Fondi di Società di leasing convenzionate: Euribor o IRS (tasso fisso) + spread massimo di 2,00%

Fondo regionale: 0,50% (fisso)

Durata: da 36 mesi a 72 mesi compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 semestri compresa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

Garanzie: da definire di volta in volta (es.: Enti di garanzia, fidejussioni personali dei soci e/o di terzi, reali, etc.)

4 - Linea 2 Sviluppo aziendale

a) Sviluppo produttivo

Oggetto e forma dell'agevolazione

L'intervento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato è diretto a sostenere progetti di investimento per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo.

L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o di locazione finanziaria (leasing).

Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile);
- macchinari, automezzi, impianti specifici ed attrezzature – nuovi di fabbrica o usati – necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
- spese generali pari a massimo il 10% del costo complessivo del programma

Non sono ammissibili le spese riferite a beni oggetto di programmi di investimento non allocati nell'ambito del territorio lombardo.

Tempistica

In sede di prima attuazione e sino al 30.6.2008 possono essere ammessi i progetti d'investimento iniziati entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

A partire dall'1.7.2008 saranno ammessi esclusivamente i progetti iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione.

Importo degli interventi

Ammontare minimo e massimo dell'intervento finanziario

L'importo dell'intervento finanziario è compreso fra un importo minimo di € 50.000,00 e un importo massimo di € 500.000,00 per operazione.

Entità dell'agevolazione (% massima di intervento)

L'intervento finanziario agevolativo potrà concorrere sino al 100% della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo;

Quote di intervento a valere sul Fondo regionale: 40%

Condizioni finanziarie (tassi di interesse):

Fondi di Istituti finanziari convenzionati: Euribor + spread massimo di 1,25% (tasso variabile); IRS + spread massimo di 1,25% (tasso fisso).

Fondi di Società di leasing convenzionate: Euribor o IRS (tasso fisso) + spread massimo di 2,00%

Fondo regionale: 0,50% (fisso)

Durata: da 36 mesi a 72 mesi compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 semestri compresa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

Garanzie: da definire di volta in volta (es.: Enti di garanzia, fidejussioni personali dei soci e/o di terzi, reali, etc.)

b) Sviluppo tecnologico

Oggetto e forma dell'agevolazione

L'intervento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato è diretto a sostenere programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione che comportino ricerche, sviluppate internamente all'impresa e/o con la collaborazione di Università, Centri di ricerca e/o soggetti professionali esterni, attività di trasferimento tecnologico, realizzazioni di nuovi prodotti e/o riorganizzazione innovativa dei processi produttivi.

L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a medio termine.

Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto di IVA, i costi relativi alle seguenti tipologie di spesa:

- personale dipendente utilizzato nelle fasi di ricerca, progettazione, realizzazione del prototipo, sperimentazione e collaudo finale (fino ad un massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile);
- consulenze tecniche esterne utilizzate nelle medesime fasi;
- acquisto di strumentazione di laboratorio, di misura e informatica, connessi all'attività di ricerca e prototipazione;
- materiali e lavorazioni esterne direttamente connessi all'attività di ricerca e prototipazione (nella misura massima di € 20.000)
- acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione.
- spese generali pari a massimo il 10% del costo complessivo del programma

Non sono ammissibili le spese riferite a beni oggetto di programmi di investimento non allocati nell'ambito del territorio lombardo.

Tempistica

In sede di prima attuazione e sino al 30.6.2008 possono essere ammessi i progetti d'investimento iniziati entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

A partire dall'1.7.2008 saranno ammessi esclusivamente i progetti iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione.

Importo degli interventi

Ammontare minimo e massimo dell'intervento finanziario

L'importo dell'intervento finanziario è compreso fra un importo minimo di € 50.000,00 e un importo massimo di € 500.000,00 per operazione.

Entità dell'agevolazione (% massima di intervento)

L'intervento finanziario agevolativo potrà concorrere sino al 100% della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo;

Quote di intervento a valere sul Fondo regionale: 60%

Condizioni finanziarie (tassi di interesse):

Fondi di Istituti finanziari convenzionati: Euribor + spread massimo di 1,25% (tasso variabile); IRS + spread massimo di 1,25% (tasso fisso).

Fondo regionale: 0,50% (fisso)

Durata: da 36 mesi a 72 mesi compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 semestri compresa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

Garanzie: da definire di volta in volta (es.: Enti di garanzia, fidejussioni personali dei soci e/o di terzi, reali, etc.)

5 – Linea 3 Crescita dimensionale

Oggetto e forma dell'agevolazione

L'intervento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato, rivolto a imprese costituite nella forma di società di capitali o che prevedano la trasformazione in società di capitali, supporta:

- il rafforzamento patrimoniale dell'impresa perseguito mediante l'aumento del capitale sociale con l'immissione di mezzi finanziari freschi parzialmente finanziato a valere sul fondo;
- la crescita dimensionale dell'impresa perseguita mediante acquisizione di altra impresa, non già collegata, con l'acquisto delle immobilizzazioni e dell'avviamento oppure di quote od azioni in misura tale da consentirne il controllo o un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

L'agevolazione inerente:

- il rafforzamento patrimoniale è concesso sotto forma di prestito partecipativo con obbligo dei soci al rimborso delle quote di capitale che costituiscono le rate del piano di rimborso;
- la crescita dimensionale è concessa sotto forma di finanziamento a medio termine.

Entità dell'agevolazione

Nel caso di:

- rafforzamento patrimoniale: il prestito partecipativo non potrà superare il 75% dell'aumento di capitale sottoscritto e deliberato dall'assemblea dei soci; ai fini dell'erogazione del prestito partecipativo, l'aumento del capitale sociale dovrà essere versato per almeno il 25% dell'ammontare deliberato.
- crescita dimensionale: il finanziamento a medio termine non potrà superare il 75% delle quote o delle azioni acquistate o del valore della transazione.

L'intervento finanziario sarà erogato per il 60% a carico del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato e per la restante quota con mezzi di istituti di credito convenzionati con il soggetto gestore del fondo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili:

- le quote di aumento di capitale per la misura relativa al rafforzamento patrimoniale;
- i costi di acquisizione della quota di partecipazione il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato per la misura relativa alla crescita dimensionale.

Tempistica

L'operazione di capitalizzazione/acquisizione deve essere deliberata successivamente alla presentazione della domanda e perfezionata:

- entro i 6 mesi successivi la data di concessione dell'agevolazione, per l'operazione di capitalizzazione;
- entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione per operazioni di acquisizione.

Importo degli interventi

L'Ammontare dell'intervento finanziario va da un minimo di € 50.000,00 ad un massimo di € 150.000,00 per operazione e comunque non superiore al 75% delle spese ammissibili.

Quote di intervento a valere sul Fondo regionale: 60%

Condizioni finanziarie (tassi di interesse):

Fondi di Istituti finanziari convenzionati: Euribor + spread massimo di 1,25% (tasso variabile); IRS + spread massimo di 1,25% (tasso fisso).

Fondo Regionale : 0,50% (fisso)

Durata: fino a 84 mesi compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 semestri compresa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

Garanzie: da definire di volta in volta (es.: Enti di garanzia, fidejussioni personali dei soci e/o di terzi, reali, etc.)

6 - Linea 4 Trasferimento d'impresa

Oggetto e forma dell'agevolazione

L'intervento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato supporta il trasferimento della proprietà aziendale di imprese economicamente e finanziariamente sane, attraverso operazioni di acquisizione da parte di nuove società (New-Co) costituite da persone fisiche (familiari o manager dell'impresa o esterni), anche non artigiane, con la finalità di acquisire l'impresa. Il requisito di impresa artigiana è richiesto per almeno una delle parti, acquirente o venditrice. L'intervento ha l'obiettivo di favorire:

- il passaggio generazionale ed il mantenimento sul mercato di imprese valide e competitive;
- la trasformazione di imprese a carattere preminentemente familiare in imprese manageriali.

L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a medio termine alla nuova società (New-Co).

L'importo del finanziamento non potrà essere superiore a 5 volte il capitale sociale della nuova società (sottoscritto e versato) e non potrà essere superiore al valore della transazione.

Il perfezionamento dell'intervento finanziario avverrà a fronte della acquisizione della totalità della impresa acquisenda

Spese ammissibili

Il valore della transazione dovrà essere documentato da apposita perizia asseverata redatta da professionista abilitato.

Tempistica

L'operazione di acquisizione deve avvenire entro i 6 mesi successivi alla data di concessione dell'agevolazione.

Importo degli interventi

L'ammontare dell'intervento finanziario va da un minimo di € 50.000,00 d un massimo di € 250.000,00 e comunque non superiore al valore della transazione.

Quote di intervento a valere sul Fondo regionale: 60%

Condizioni finanziarie (tassi di interesse):

Fondi di Istituti finanziari convenzionati: Euribor + spread massimo di 1,25% (tasso variabile); IRS + spread massimo di 1,25% (tasso fisso).

Fondo regionale : 0,50% (fisso)

Durata: fino a 84 mesi compreso un periodo di preammortamento massimo di 2 semestri compresa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

Garanzie: da definire di volta in volta (es.: Enti di garanzia, fidejussioni personali dei soci e/o di terzi, reali, etc.)

7 - Termini e criteri generali

Le imprese che presentano domanda di intervento finanziario devono avere l'ultimo esercizio in utile o in pareggio. Il risultato di perdita è ammesso esclusivamente in seguito all'imputazione a bilancio delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati;

Non sono ammessi i titoli di spesa/fatture del valore unitario inferiore ad €. 516; l'intervento finanziario non può comunque riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA)

Ai fini della sola definizione dei termini temporali di spesa, la data della domanda è esclusivamente quella di inoltro telematico

La richiesta di agevolazione può essere negata alle aziende per le quali dalle scritture contabili risulti un patrimonio netto negativo a seguito dei prelievi effettuati dai soci in conto utili e/o dei crediti vantati dall'azienda nei confronti dei soci;

Le richieste di locazione finanziaria devono essere corredate da copia della conferma d'ordine al fornitore dei beni oggetto dell'agevolazione, il contratto di leasing potrà essere stipulato solo in data successiva l'inoltro telematico della domanda di agevolazione;

Non sono ammesse richieste di agevolazione miste, vale a dire composte in parte da finanziamento a medio termine ed in parte da locazione finanziaria;

La presentazione di una successiva domanda da parte della stessa azienda è subordinata all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito per la prima agevolazione concessa o, nel caso di leasing, ad avvenuta decorrenza del contratto;

In caso di rinuncia all'agevolazione da parte dell'azienda intervenuta in data successiva all'istruttoria dell'ente gestore del Fondo, sarà possibile inoltrare una successiva domanda trascorso almeno un anno dalla data della rinuncia;

Erogazione dell'intervento finanziario: l'erogazione dell'intervento concesso, avverrà in unica soluzione previa rendicontazione della spesa sostenuta per almeno il 50% del programma ammesso. Per spesa sostenuta intendasi possesso da parte dell'azienda dei titoli di spesa ancorché non pagati. In fase di rendicontazione della spesa, ai fini del rispetto dei termini temporali

dei progetti ammessi, farà fede la data dei titoli di spesa (fatture, contratti o altro documento probatorio) e non la data di pagamento o l'ordine eventuale a cui sono riferiti.

Qualora uno o più soci dell'impresa richiedente siano anche soci dell'impresa cedente, il costo dell'acquisto, ai fini dell'agevolazione, viene decurtato in proporzione alle quote detenute dagli stessi nell'impresa richiedente.

8 - Modalità di presentazione della domanda e procedure

La domanda di accesso alle linee di intervento previste dal Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato dovrà essere presentata con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito:

<http://www.artigianato.regione.lombardia.it>

Nell'apposita sezione del sito saranno disponibili, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL della presente misura, le modalità di accesso previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

L'impresa richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa dovrà stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico al Soggetto Gestore.

Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fa fede la data ed il numero di protocollazione attribuito da Finlombarda al modulo di adesione cartaceo.

Il modulo dovrà essere corredato da copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante in corso di validità e dalla documentazione richiesta (ultimi due bilanci e situazione economica aggiornata, dichiarazione dei redditi).

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

L'assenza dei requisiti formali sottoelencati determina la non ammissibilità della domanda .

- Modulo di domanda non sottoscritta dal legale rappresentante.
- Mancanza della documentazione richiesta in allegato.
- Mancata trasmissione, tramite plico postale raccomandato, della domanda cartacea, entro 10 giorni lavorativi successivi all'invio della domanda on-line.

Le domande incomplete e quindi non ammissibili, sono tenute a disposizione del richiedente per il ritiro, previo avviso.

La competente struttura di Finlombarda, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda in formato cartaceo, procede ad effettuare l'istruttoria sotto il profilo tecnico, economico e finanziario (nell'ambito delle attività di valutazione, il progetto presentato potrà essere ridefinito in funzione del merito creditizio, dell'eleggibilità ed ammissibilità delle spese con conseguente ridefinizione dell'intervento finanziario richiesto) oltre a svolgere le verifiche connesse all'attività istruttoria delle domande anche mediante visite in loco.

Entro il termine suddetto Finlombarda provvede ad inoltrare gli esiti dell'attività istruttoria: al Comitato Tecnico Regionale per la delibera di concessione e la definizione delle condizioni (importo, durata, impegni, garanzie, etc.); all'Istituto Finanziario convenzionato con "riserva" in subordine all'avvenuta Delibera del Comitato Tecnico Regionale, al fine di avviare prontamente l'istruttoria di competenza del medesimo Istituto che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni comunicandone l'esito a Finlombarda.

Entro 10 giorni dalla data della delibera di concessione Finlombarda provvede a trasmettere le risultanze del Comitato agli Istituti finanziari convenzionati al fine di sciogliere la "riserva". Qualora l'Istituto finanziario stabilisca condizioni diverse quali: importo dell'intervento, durata, garanzie e impegni, Finlombarda provvede a darne comunicazione al Comitato Tecnico Regionale per le decisioni conseguenti.

Le domande valutate positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, saranno rinviate alla successiva disponibilità di fondi.

L'erogazione dell'intervento finanziario sarà effettuata come segue:

Quota del 100% dell'intervento finanziario successivamente all'approvazione da parte del Comitato Tecnico Regionale e dell'Istituto di credito, previa dichiarazione su apposita modulistica resa con autocertificazione attestante la realizzazione del 50% del programma di investimento .

L'erogazione dell'intervento finanziario è comunque subordinata all'impegno da parte del beneficiario a documentare la realizzazione dell'intero investimento, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla concessione dell'intervento regionale.

9 - Impegni del beneficiario

L'impresa beneficiaria dovrà:

- documentare l'investimento ammesso entro il 13° mese dopo la concessione dell'agevolazione, deve essere stato sostenuto per almeno il 70%;
- produrre entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta realizzazione del progetto, un'autocertificazione attestante le spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spesa ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;
- Inoltrare a Finlombarda la documentazione di spesa redatta esclusivamente sull'apposita modulistica che verrà messa a disposizione;
- consentire ispezioni e controlli da parte di Finlombarda e di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti;
- conservare per tutta la durata dell'intervento agevolativo i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto;
- Rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9 circa il divieto di alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati può comportare la revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

10 - Revoche

Con delibera del Comitato Tecnico Regionale, l'agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente:

- in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento.

Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

11 - Ispezioni e controlli

La Regione, anche mediante Finlombarda, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 10 % delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

12 - Privacy

I dati forniti a Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03.

Il titolare del trattamento dei dati personali è:

- La Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in via F. Filzi, 22 – 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- Il Direttore Generale competente della Regione Lombardia
- Finlombarda S.p.A..

13 - Applicazione regolamento “de minimis”

Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “de minimis” all'art. 2 prescrive che “ l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito.

E' inoltre fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo pubblico l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sia per quanto riguarda il contributo di cui al presente provvedimento, sia per eventuali altri aiuti dagli stessi ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti.